

Direttive inerenti al regolamento d'esame

***Esame federale di professione per Conducente di macchine
forestali***

del 15 maggio 2017

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
1.1 SCOPO DELLE DIRETTIVE	3
1.2 PROFILO PROFESSIONALE	3
1.3 COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELLA QUALITÀ (COMMISSIONE GQ)	3
2. INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO PROFESSIONALE	4
2.1 PROCEDURA AMMINISTRATIVA	4
3. CONDIZIONI D'AMMISSIONE	5
4. DESCRIZIONI DEI MODULI	5
4.1 SINTESI DEI MODULI	6
4.2 ESAMI DI FINE MODULO / PROVE DELLE COMPETENZE	6
4.3 PERIODO DI VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI FINE MODULO	6
4.4 ORGANIZZAZIONE, ACCESSO AGLI ESAMI DI FINE MODULO, SVOLGIMENTO	7
5. ESAME FINALE	7
5.1 PROCEDURA AMMINISTRATIVA	7
5.2 ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO	8
5.3 DISPOSIZIONI PER LE DUE PARTI D'ESAME	8
5.4 CONDIZIONI GENERALI	9
5.5 TASSA D'ESAME	10
5.6 RICORSI ALLA SEFRI	10
6. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE	10
7 ELENCO DEGLI ALLEGATI	10
<i>Allegato 1 – Sintesi delle competenze operative Conducente di macchine forestali</i>	<i>12</i>
<i>Allegato 2 – Glossario</i>	<i>13</i>
<i>Allegato 3 – Moduli (documenti separati).....</i>	<i>13</i>
<i>Allegato 4 – Piano di svolgimento dell'esame finale (documento separato).....</i>	<i>13</i>

1. Introduzione

Visto il punto 2.2.1 lett. a del regolamento concernente l'esame federale di professione per Conducente di macchine forestali, la commissione GQ emana le presenti direttive.

L'attestato professionale federale di conducente di macchine forestali si consegue con il superamento dell'esame di professione. Con l'esame si procede alla verifica integrativa delle competenze espresse nel profilo di qualificazione, elencate nelle descrizioni dei moduli e approfondite nella pratica professionale. Queste competenze sono state rilevate da professionisti del settore forestale e riunite in un profilo delle competenze, mettendo a fuoco le situazioni del lavoro quotidiano che un conducente di macchine forestali si trova a dover risolvere dopo il superamento dell'esame federale di professione.

1.1 Scopo delle direttive

Le direttive permettono ai candidati di farsi un'idea sui principali aspetti dell'esame federale di professione per conducente di macchine forestali e sono fondate sul corrispondente regolamento del 18.12.2014 (con modifiche del 21.12.2017).

Le direttive contengono:

- tutte le informazioni importanti per la preparazione e lo svolgimento dell'esame federale di professione
- informazioni concernenti i moduli e i loro esami
- una descrizione dettagliata dei contenuti dell'esame federale di professione

1.2 Profilo professionale

Il profilo professionale è descritto nel capitolo 2 del regolamento d'esame. Le competenze dei conducenti di macchine forestali sono espresse nella tabella Sintesi delle competenze, annessa alle presenti direttive.

1.3 Commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ)

Tutti i compiti in relazione con l'esame e il conferimento dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (in campo forestale: CQF). La CQF si compone d'almeno 5 membri ed è nominata dal comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera per un periodo di 4 anni.

Per lo svolgimento dell'esame di professione, la CQF istituisce una direzione d'esame che è responsabile per l'attuazione organizzativa, per l'assistenza sul posto ai periti e per rispondere alle domande dei candidati. La direzione d'esame riunisce le note delle parti d'esame e calcola la nota d'esame in conformità alle disposizioni del regolamento d'esame. Nell'ambito di una riunione per l'assegnazione delle note, essa presenta ai rappresentanti della CQF l'andamento dell'esame e le richieste di conferimento dell'attestato professionale di capacità.

I periti d'esame, di cui al massimo uno può essere docente dei relativi corsi di preparazione, valutano i lavori d'esame scritti e stabiliscono le note congiuntamente. Presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

Con la decisione d'ammissione all'esame finale, i candidati ricevono pure l'elenco dei periti. Eventuali domande di riconsiderazione nei confronti dei periti devono essere presentate alla CQF con le debite motivazioni al più tardi entro 14 giorni dopo la notifica della decisione d'ammissione. A 56 giorni dall'inizio dell'esame di professione, i candidati ricevono il programma degli esami.

La CQF può affidare compiti amministrativi e la gestione a una segreteria. Nel caso di domande, i candidati possono rivolgersi all'amministrazione degli esami.

Indirizzo di contatto dell'amministrazione degli esami: CQF, c/o Forêt Valais, avenue de Tourbillon 36d, 1950 Sion

2. Informazioni sul conseguimento dell'attestato professionale

Per conseguire l'attestato professionale federale di conducente di macchine forestali devono essere soddisfatte diverse condizioni. Queste sono esposte nel capitolo seguente, unitamente alla procedura che i candidati all'esame possono seguire per soddisfarle.

2.1 Procedura amministrativa

Per assicurare la validità dell'iscrizione all'esame finale, è necessario prestare attenzione alle fasi indicate in seguito, che sono esposte dal punto di vista dei candidati:

Fase 1: pubblicazione dell'esame finale

L'esame finale è pubblicato almeno **5 mesi** prima del suo inizio. La pubblicazione informa i candidati in merito a:

- data dell'esame (arco di tempo in cui si svolge l'esame)
- tassa d'esame
- sede d'iscrizione
- termine d'iscrizione
- modalità di svolgimento dell'esame

Le scadenze e i moduli si trovano e si ottengono in Internet, all'indirizzo www.oml-forestale.ch.

Fase 2: verifica della possibilità d'iscrizione

L'iscrizione all'esame finale avviene di norma nel momento in cui i candidati hanno portato a termine tutti i moduli richiesti. Essi verificano se soddisfano le condizioni d'ammissione elencate al punto 3.3 del regolamento d'esame. L'iscrizione può essere inoltrata se sono presenti tutti gli attestati richiesti. Nel caso che un certificato del modulo sia ancora mancante al momento dell'iscrizione, la persona candidata dovrà garantirne la presentazione al più tardi un mese prima della data stabilita per l'esame.

Fase 3: iscrizione all'esame di professione

I candidati s'iscrivono utilizzando l'apposito modulo. L'iscrizione deve contenere i seguenti allegati:

- un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per l'ammissione;
- le copie dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza; un certificato ancora mancante dev'essere presentato al termine del modulo in questione, tuttavia al più tardi un mese prima della data stabilita per l'esame;
- l'indicazione della lingua d'esame;
- la copia di un documento d'identità con fotografia;
- il numero di assicurazione sociale (numero AVS).

Fase 4: decisione in merito all'ammissione

Al più tardi un mese dopo l'iscrizione, i candidati ricevono in forma scritta la decisione in merito all'ammissione e l'elenco dei periti. Nel caso di decisione negativa, sarà adottata una giustificazione con l'indicazione dei rimedi giuridici.

La decisione d'ammissione avviene con riserva, nel caso che non sono soddisfatti tutti i criteri di ammissione. Questa riserva si riferisce anche ai certificati dei moduli ancora mancanti al momento dell'iscrizione. Costituisce inoltre una premessa all'ammissione all'esame finale anche la consegna del lavoro pratico entro i termini stabiliti, oltre al versamento della tassa d'esame.

Fase 5: all'occorrenza, formulare una domanda di rikusazione

I candidati possono presentare alla CQF una domanda di rikusazione dei periti, al più tardi entro il termine di 14 giorni al più tardi dalla decisione d'ammissione all'esame. La richiesta dev'essere motivata

Fase 6: inizio del lavoro pratico e determinazione della data d'esame

Con la decisione d'ammissione, la CQF conferma la data prevista per l'esame. L'inizio del lavoro pratico è stabilito dai candidati. Essi lavorano al compito assegnato (elaborazione di una documentazione relativa a un taglio di legname eseguito nell'azienda con la propria macchina) durante il periodo necessario per l'esecuzione del lavoro pratico e redige un rapporto di 12 - 15 pagine (senza frontespizi e allegati, di 10 pagine al massimo). Il rapporto concernente il lavoro pratico dev'essere presentato dev'essere presentato all'amministrazione degli esami in tre esemplari e in formato elettronico, al più tardi un mese prima della data prevista per l'esame. La CQF stabilisce la data dell'esame d'intesa con i periti, la persona candidata. L'esame può aver luogo al più presto 3 mesi dopo la decisione d'ammissione.

Fase 7: pagamento della tassa d'esame

Una volta ammessi all'esame di professione, i candidati procedono al versamento della relativa tassa.

Fase 8: ricezione della convocazione

Almeno 56 giorni prima dell'inizio dell'esame finale, i candidati ricevono una convocazione che comprende:

- il programma dell'esame finale e l'indicazione degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e dovrà portare con sé;
- l'indicazione precisa del termine e del recapito per la consegna del lavoro pratico;
- l'elenco dei periti.

Fase 8: ricezione della convocazione

Almeno 56 giorni prima dell'inizio dell'esame finale, i candidati ricevono una convocazione che comprende:

- il programma dell'esame finale e l'indicazione degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
- l'indicazione precisa del termine e del recapito per la consegna del lavoro pratico.

3. Condizioni d'ammissione

Per le condizioni di ammissione fa stato il punto 3.3 1 del regolamento d'esame.

L'esperienza professionale richiesta dev'essere comprovata prima della decisione d'ammissione.

I candidati sono informati per scritto in merito alla decisione d'ammissione almeno 3 mesi prima dell'inizio dell'esame.

Nel caso di un'ammissione con riserva, la persona candidata deve fornire il certificato del modulo che ancora mancava all'amministrazione della CQF, al più tardi 1 mese prima della data dell'esame. Se il certificato mancante non è inviato entro i termini stabiliti, la persona candidata non sarà ammessa all'esame.

4. Descrizioni dei moduli

La struttura di base della formazione corrisponde al modello denominato Esame federale di professione secondo il sistema modulare con esame finale.

Prima di poter accedere all'esame di professione, i candidati devono aver superato i moduli elencati nel regolamento d'esame.

4.1 Sintesi dei moduli

Per l'ammissione all'esame finale devono essere disponibili i certificati di tutti i moduli obbligatori.

Moduli obbligatori (prova delle competenze di tutti i moduli)	Moduli di base	E16	Organizzazione del taglio e processi di lavorazione
		E19	Preparazione del legname
		E22	Manutenzione di macchine e di attrezzature forestali
		G5	Gestione dei mezzi d'esercizio e dell'infrastruttura
	Moduli di trasferimento	E9	Impiego delle macchine in procedimenti meccanizzati
		I3	Periodo di pratica come conducente di macchine forestali

I moduli elencati sono descritti dettagliatamente in documenti separati su www.oml-forestale.ch (come da allegato 3 delle presenti direttive).

4.2 Esami di fine modulo / Prove delle competenze

I candidati portano a termine 6 esami di moduli obbligatori.

Tutti gli esami di fine modulo sono valutati con una nota, salvo il modulo I3 Periodo di pratica come conducente di macchine forestali, che termina con esigenze soddisfatte o non soddisfatte. Per l'ammissione definitiva all'esame di professione, è indispensabile il superamento dei 6 moduli obbligatori.

Gli esami di fine modulo sono descritti dettagliatamente nelle rispettive descrizioni dei moduli, alla rubrica Prova delle competenze.

Svolgimento degli esami di fine modulo

Gli esami si basano sulle condizioni generali di cui segue.

- Lo svolgimento degli esami di fine modulo è compito di chi fornisce il modulo.
- Gli esami sono giudicati e valutati in base alle rispettive disposizioni (obiettivi, requisiti e criteri di riuscita).
- I dossier richiesti per gli esami devono essere presentati a chi fornisce il modulo, in conformità ai termini da questi indicati.
- I rimedi giuridici sono disciplinati da chi fornisce il modulo.
- Le modalità di ripetizione degli esami di modulo non superati sono disciplinate da chi fornisce il modulo.

Risultati degli esami di fine modulo

I risultati di ogni esame di fine modulo sono riportati in un documento che fa da certificato. Questi documenti devono essere allegati all'iscrizione all'esame di professione. Le modalità per i moduli che sono ancora in fase di svolgimento allo scadere del termine d'iscrizione sono disciplinate al punto 3 Condizioni d'ammissione delle presenti direttive.

Le prestazioni formative equivalenti sono riconosciute dalla CQF e confermate da un certificato d'equivalenza.

4.3 Periodo di validità dei certificati di fine modulo

Dopo il suo superamento, il modulo è valido durante 10 anni per l'ammissione all'esame finale. Il giorno di riferimento è dato dalla scadenza del termine d'iscrizione all'esame finale.

4.4 Organizzazione, accesso agli esami di fine modulo, svolgimento

Per quanto riguarda gli esami di fine modulo, gli aspetti concernenti

- pubblicazione
- accesso
- svolgimento
- organizzazione

sono disciplinati dai singoli fornitori della formazione.

5. Esame finale

I candidati possono accedere all'esame finale se hanno i certificati delle competenze dei moduli prestabiliti. Le condizioni generali indicate in seguito fanno da base all'esame finale:

In conformità al punto 5.1 del regolamento, l'esame finale è strutturato come segue:

<i>Parti d'esame</i>	<i>Voci</i>	<i>Ponderazione delle voci per calcolare la nota della parte d'esame</i>	<i>Ponderazione delle voci per calcolare la nota complessiva</i>
1 – Lavoro pratico	<u>Voce 1.1 (pratico/scritto)</u> Elaborazione di una documentazione relativa a un taglio di legname eseguito in azienda con la propria macchina forestale.	1	2
	<u>Voce 1.2 (orale):</u> Presentazione del lavoro pratico e rispettivo colloquio con i periti.	1	
2 – Lavoro d'esame	<u>Voce 2.1 (pratico)</u> Esame pratico in una situazione di lavoro reale. Impiego della propria macchina forestale in una tagliata preparata, in conformità all'incarico di lavoro.	3	3
	<u>Voce 2.2 (orale)</u> Autovalutazione del lavoro eseguito e colloquio finale con i periti.	1	

Nell'ambito dell'esame finale si procede alla verifica integrativa delle competenze esposte nella Sintesi delle competenze (allegato 1), elencate nelle descrizioni dei moduli e acquisite nella pratica professionale, sulla scorta di compiti interconnessi dell'attività professionale. In tal modo si trattano le competenze fondamentali di tutti i moduli.

Le prestazioni dei candidati sono valutate in base alle rispettive disposizioni (obiettivi, incarico), sulla scorta di criteri di riuscita.

5.1 Procedura amministrativa

Tutte le indicazioni di carattere organizzativo concernenti l'esame di professione sono disponibili su www.oml-forestale.ch.

5.2 Organizzazione e svolgimento

L'esame finale può essere sostenuto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e consiste in due parti. D'intesa con la direzione d'esame, la CQF definisce le disposizioni generali e i compiti previsti per il lavoro pratico e il lavoro d'esame. Queste disposizioni sono descritte dettagliatamente nelle direttive, oltre che nelle due guide previste per il lavoro pratico e il lavoro d'esame. I candidati possono consultare e scaricare questi documenti in ogni momento dal sito Internet del Oml forestale svizzera.

Con le due parti d'esame si procede alla verifica integrativa delle competenze fondamentali dei conducenti di macchine forestali in un contesto operativo.

In seguito sono descritte in dettaglio le disposizioni in merito alle due parti d'esame.

5.3 Disposizioni per le due parti d'esame

5.3.1 Parte d'esame 1: lavoro pratico

Il lavoro pratico integra competenze operative generali e professionali, sulla scorta di un compito pratico concreto. Questo comprende l'esposizione e l'analisi del compito, lo sviluppo di varianti di soluzione con i criteri per la scelta e la determinazione della soluzione da realizzare, la pianificazione dei provvedimenti, come pure l'esecuzione, il controllo e l'analisi della soluzione scelta, con dei criteri per la sua valutazione. Il lavoro di progetto termina con una riflessione personale.

I candidati si orientano alla seguente cronologia (metodo a 6 fasi + 1).

1. Informare: illustrare la situazione iniziale / situazione pratica o l'incarico con analisi della problematica e deduzione dei quesiti essenziali.
2. Pianificare: schizzare e paragonare almeno 3 varianti di soluzione con i criteri per la determinazione della variante da realizzare.
3. Decidere: definire soluzioni, procedimento e programma, costi, concetto di messa in atto, criteri di valutazione.
4. Realizzare: eseguire quanto progettato, secondo le direttive/decisioni (modo di procedere, scadenze, preventivo).
5. Controllare/verificare: paragone stato auspicato-stato attuale? Obiettivo raggiunto? Rispetto delle direttive?
6. Analizzare: successi (ciò che è riuscito bene), lacune, potenziale di miglioramento, ostacoli.
7. Riflettere sul lavoro pratico (autovalutazione del risultato, flusso di lavorazione, successi, difficoltà, prese di conoscenza e deduzioni per nuovi progetti).

I candidati documentano il loro lavoro pratico in forma di un rapporto di 12 - 15 pagine (esclusi frontespizi e allegati, di 10 pagine al massimo) e lo presentano all'amministrazione dell'esame in 3 esemplari in versione stampata e in formato elettronico (PDF), 1 mese prima della data stabilita per l'esame.

Nell'ambito dell'esame finale, i candidati presentano il risultato del lavoro pratico davanti a due periti d'esame, rispondendo alle loro domande.

Guida alla parte d'esame 1 Lavoro pratico

La guida alla parte d'esame 1 contiene indicazioni dettagliate per quanto riguarda il contenuto e l'impostazione del lavoro pratico scritto (voce d'esame 1.1) e la presentazione orale del lavoro pratico (voce d'esame 1.2).

Valutazione del lavoro pratico

Il lavoro pratico è giudicato e valutato con una nota da due periti d'esame in base al compito assegnato, sulla scorta dei criteri: **risultato** (conformità con l'obiettivo, completezza materiale, utilizzabilità, qualità, esposizione, correttezza tecnica), **ciclo di lavorazione** (logica, sistematica, completezza, metodi), **autonomia e prestazione personale** (analisi, informazione, preparazione, pianificazione, decisioni, argomentazione, autovalutazione, riflessione).

La parte scritta del lavoro pratico (documentazione) è valutata con una nota di voce (1.1). La presentazione e il colloquio con i periti sono valutati con una nota di voce (1.2). La direzione d'esame calcola la nota della parte d'esame 1 operando la media delle due note di voce.

5.3.2 Parte d'esame 2: lavoro d'esame

Nell'ambito dell'esame pratico, i candidati vengono a capo di una situazione reale di lavoro interconnesso. L'esame comprende le tre fasi: preparazione (informazione in merito all'incarico di lavoro, pericoli, strumenti di lavoro, personale, misure di sicurezza, stima dei costi, organizzazione delle emergenze, pianificazione, organizzazione di dettaglio, scelta della macchina), esecuzione (organizzazione di dettaglio, impiego della macchina, sicurezza) e analisi (paragone obiettivo-risultato, controllo dell'efficacia a livello qualitativo e quantitativo, riflessione, colloquio con i periti).

Come stabilito dal regolamento che lo disciplina, l'esame si svolge in due fasi (che corrispondono alle due voci d'esame)

1. Esecuzione di un incarico preparato (taglio del legname): La persona candidata impiega la sua macchina (trattore da esbosco, trattore articolato portante o abbatti-allestitrice) in un ciclo di lavorazione chiuso oppure interrotto. Le macchine che possono essere impiegate solo su strade, piste trattorabili consolidate o piazzali di deposito (p.es. scavatrice gommata munita di testa allestitrice o simili) devono essere impiegate in un ciclo d'esbosco chiuso sulla strada o nelle vicinanze (p.es. esbosco con la teleferica, esbosco a strascico), o per l'allestimento diretto di alberi abbattuti in precedenza e ancora da abbattere sulla via d'esbosco. Il solo allestimento di cataste preparate in precedenza (p.es. catasta. per l'elicottero, ecc.) non è ammesso per il lavoro d'esame. Nella misura in cui ciò è necessario per l'incarico e per l'imposizione di misure di sicurezza, il lavoro dovrà essere eseguito in collaborazione con una squadra o con l'aiuto d'almeno una persona. La valutazione di questa voce comprende la preparazione (informazione inerente all'incarico, pericoli, istruzione dei collaboratori, misure di sicurezza, stima dei costi, organizzazione delle emergenze, pianificazione, organizzazione di dettaglio, scelta dell'automezzo) e l'esecuzione (svolgimento effettivo, impiego della macchina, sicurezza, gestione del processo).
2. Autovalutazione del lavoro d'esame (incentrata sull'esecuzione) e riflessione sul proprio comportamento (guida della macchina, collaborazione) nell'ambito di un colloquio con i periti.

Guida alla parte d'esame 2 Lavoro d'esame

La guida alla parte d'esame 2 contiene indicazioni dettagliate in merito all'organizzazione, all'esecuzione e allo svolgimento dell'esame per quanto riguarda il lavoro d'esame pratico (voce d'esame 2.1) e sull'autovalutazione, sulla riflessione e sul colloquio con i periti (voce d'esame 2.2). Comprende pure un passo dedicato a svolgimento, annullamento o interruzione dell'esame.

Valutazione dell'esame pratico

Il risultato dell'esame pratico è giudicato e valutato da due periti d'esame in base alle direttive (obiettivi, esigenze e criteri di riuscita). I candidati ricevono una nota di voce per ognuna delle due voci. La direzione d'esame valuta la nota della parte d'esame 2 in base alla ponderazione stabilita nelle direttive (2.1 = triplicata, 2.2 = semplice)

5.4 Condizioni generali

Lingua

L'esame finale si svolge almeno ogni due anni, nelle tre lingue nazionali: italiano, tedesco e francese.

Materiale ammesso

All'esame è ammesso materiale supplementare in forma di documentazione personale.

Assegnazione delle note

L'esame finale consiste in due parti d'esame, costituite ognuna da due voci. Dalla media delle note di voce si ottiene la nota della parte d'esame corrispondente.

La nota complessiva corrisponde alla media ponderata delle note delle due parti d'esame (come al punto 5.1 del regolamento d'esame).

Ogni compito d'esame è valutato in base a una scheda di valutazione approvata dalla CQF, nella quale sono elencati i principali criteri di valutazione e indicatori.

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. L'assegnazione delle note avviene in base alle direttive della SEFRI. Sono ammesse solo le note intere e le mezze note. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti.

Condizioni per il superamento

Le condizioni per il superamento sono fissate nel regolamento d'esame (punto 6.4).

5.5 Tassa d'esame

La tassa d'esame ammonta a Fr. 1600.- e deve essere versata al più tardi 9 settimane prima della data d'esame.

Tassa d'esame per ripetenti

- Ripetizione della parte d'esame 1: Fr. 1000.-
- Ripetizione della parte d'esame 2: Fr. 1'300.-
- Ripetizione di tutto l'esame: Fr. 1'600.-

5.6 Ricorsi alla SEFRI

Contro le decisioni della CQF in merito all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni. Il foglio informativo concernente i ricorsi, è disponibile all'indirizzo www.sefri.admin.ch.

In prima istanza, la decisione in merito ai ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

6. Approvazione delle direttive

Le presenti direttive sono state approvate dalla CQF nell'ambito della sua riunione del 15 maggio 2017.

Lyss, 15 maggio 2017

Il / la presidente della CQF

Patrik Rhyner

7 Elenco degli allegati

Allegato 1 – Sintesi delle competenze operative Conducente di macchine forestali

Allegato 2 – Glossario (pagina successiva)

Allegato 3 – Moduli (documenti separati)

→ vedi www.oml-forestale.ch > Formazione continua > Conducente di macchine forestali

Allegato 4 – Piano di svolgimento dell'esame finale (sinopsi in documento separato)

Allegato 1 – Sintesi delle competenze operative Conducente di macchine forestali

Campi di competenza operativa	Competenze operative professionali				
<p>1 Collaborazione all'organizzazione dei lavori di raccolta del legname</p>	<p>1.1 Organizzare i lavori nella tagliata in base agli obiettivi convenuti con il capoazienda e in conformità all'incarico di lavoro (allacciamento capillare, impiego delle macchine, segnalazione; a dipendenza della situazione contribuito all'organizzazione delle emergenze).</p>	<p>1.2 Prima dell'impiego della macchina, individuare i pericoli e valutare i rischi per le tagliate assegnate.</p>	<p>1.3 Prima dell'impiego della macchina, stabilire i provvedimenti necessari per la protezione dei collaboratori, di terzi e beni materiali, come pure delle zone di protezione (p.es. suolo, falda freatica).</p>	<p>1.4 Valutare un allacciamento capillare esistente o progettato per il previsto impiego della macchina e proporre provvedimenti per il suo mantenimento e la sua ottimizzazione.</p>	
<p>2 Preparazione tecnica e personale dell'impiego delle macchine</p>	<p>2.1 Stabilire l'organizzazione dell'intervento in collaborazione con le varie parti coinvolte (allestimento dell'allacciamento capillare, processo di lavorazione, possibilità d'impiego e limiti delle macchine, piano operativo dettagliato).</p>	<p>2.2 Sulla scorta dell'incarico di lavoro e degli indici di riferimento dell'azienda, stimare i costi per un intervento progettato con la macchina (per ettaro, m³ oppure ora).</p>	<p>2.3 Preparare il rilevamento dei dati per la postcalcolazione (p.es. impostare l'elettronica di bordo).</p>	<p>2.4 Organizzare e preparare l'impiego delle macchine a livello tecnico e personale (trasporto, tempi d'arresto, manutenzione corrente, ubicazioni, deposito dei carburanti, sostituto).</p>	
<p>3 Impiego della macchina nella tagliata</p>	<p>3.1 Informare la manodopera impegnata nella tagliata (macchina, procedimento, pericoli e rischi, norme e misure di sicurezza).</p>	<p>3.2 Impiegare in modo economico la macchina con i suoi aggregati (compresa l'elettronica di bordo), rispettando i limiti della macchina.</p>	<p>3.3 Garantire la sicurezza durante l'impiego della macchina e adottare i provvedimenti necessari e adatti alla circostanza, per la protezione di beni materiali e dello spazio vitale naturale (p.es. ambiente, suolo, popolamento, falda freatica).</p>	<p>3.4 Suddividere, misurare e classificare il legname in modo ottimale, secondo le direttive vigenti e le disposizioni dell'azienda. Stoccare gli assortimenti in modo da conservare il valore del legno e al sicuro, preparandoli per la commercializzazione e secondo le disposizioni dei clienti.</p>	
<p>4 Garanzia di manutenzione della macchina</p>	<p>4.1 Identificare e descrivere guasti e danni alla macchina, informando in modo mirato il superiore, il meccanico e il sostituto del conducente di macchine forestali.</p>	<p>4.2 Valutare il parco macchine e, a seconda della macchina, proporre al capoazienda delle basi decisionali (revisioni, sostituzione, informazioni per gli acquisti).</p>	<p>4.3 Eseguire autonomamente i lavori di manutenzione, servizio corrente e riparazioni semplici, alla macchina forestale.</p>	<p>4.4 Controllare il rispetto delle prescrizioni per l'assistenza tecnica, organizzare l'esecuzione del servizio e aiutare il meccanico mentre lo esegue.</p>	<p>4.5 Gestire, stoccare, impiegare, trasportare e smaltire carburanti e sostanze ausiliarie secondo le norme di legge e le disposizioni aziendali.</p>
<p>5 Analisi e controllo dei lavori eseguiti</p>	<p>5.1 Rilevare e registrare i dati e le osservazioni durante l'esecuzione dei lavori in base alle direttive (rapporto delle ore, volume, consumo di carburante, avvenimenti ed eventi particolari).</p>	<p>5.2 Sulla scorta dei dati rilevati, allestire una postcalcolazione per i lavori eseguiti con la macchina secondo le disposizioni aziendali (costi, rendimento).</p>	<p>5.3 Partecipare alla valutazione giornaliera dei lavori (rendimento, qualità, ecc.) e del progresso dei lavori (paragone stato auspicato-stato attuale) in collaborazione con la squadra. Convenire gli adeguamenti necessari per il proseguimento dei lavori.</p>	<p>5.4 Sulla scorta delle proprie constatazioni e osservazioni, della postcalcolazione e dell'analisi dei lavori con le parti interessate, elaborare provvedimenti d'ottimizzazione per l'impiego della macchina.</p>	

Allegato 2 – Glossario

Termine/Abbreviazione	Significato
Campo d'azione	In pedagogia, per campo d'azione s'intende un complesso di compiti importanti a livello professionale, sociale ed esistenziale. I campi d'azione sono sempre pluridimensionali, in quanto vi s'intrecciano problematiche professionali, sociali e individuali. Da questi campi d'azione si concepiscono i campi d'apprendimento per la formazione professionale
Commissione GQ (o CQ)	Commissione per la garanzia della qualità o Commissione Qualità e commissione d'esame per la formazione professionale superiore.
Competenze (operative)	Capacità (operativa) di una persona, frequentemente associata alle competenze (operative) professionali. Le competenze operative professionali definiscono l'attitudine e la disponibilità di una persona ad agire in modo appropriato e a regola d'arte, in modo ponderato e socialmente responsabile nelle situazioni professionali, oltre a sviluppare costantemente le proprie possibilità di agire. Le competenze operative professionali sono costituite da competenze tecniche, competenze metodologiche, competenze sociali e competenze personali
Competenze metodologiche	Competenze (operative) che si riferiscono alla metodologia, al modo di procedere metodico e alla dimestichezza con gli strumenti a disposizione dei professionisti per lo svolgimento della loro attività
Competenze personali	Competenze (operative) che si riferiscono alle attitudini personali di un professionista. Per esempio: la capacità d'autoriflessione critica, la valutazione del proprio modo d'agire e dell'effetto che questo produce sugli altri.
Competenze sociali	Competenze (operative) che si riferiscono alle attitudini sociali richieste a una persona nell'ambito delle sue attività. Tra queste figurano, per esempio: la capacità d'immedesimazione, il rapporto con persone provenienti da altre culture, la cura dei clienti.
Competenze tecniche	Competenze (operative) che si riferiscono alle conoscenze tecniche di cui dispone una persona. Tra queste figurano, per esempio: solide conoscenze tecniche e capacità di individuare interrelazioni.
Compito di progetto	Un compito di progetto prevede la preparazione, da parte dei candidati, di un progetto (progetto di pianificazione, progetto di commercializzazione controprogetto, ecc.), basato su uno sfondo pratico complesso.
Criterio di valutazione	Un criterio di valutazione stabilisce il parametro che si applica per verificare delle competenze. Il parametro comprende le conoscenze tecniche e le abilità richieste. I criteri sono formulati prima dell'esame e stabiliscono le aspettative, le prestazioni da soddisfare e le abilità necessarie per fornire una buona prestazione. Servono come base per la valutazione di un esame
Docente	Persona impiegata nei moduli, a titolo di collaboratrice del fornitore o per suo incarico, come responsabile di modulo, relatrice per argomenti specifici oppure assistente nell'ambito dei compiti/lavori pratici
Domanda di rikusazione	La domanda di rikusazione è una richiesta che si avanza per cambiare un perito assegnato a un esame.
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione. Autorità federale competente per gli esami di professione
Studio di un caso	Nello studio di un caso, si analizza e si elabora un caso o una situazione reale, di carattere complesso e con svariate sfaccettature, sulla scorta di materiale autentico, proveniente dalla realtà pratica (dati, descrizioni dei processi, statistiche, analisi di gruppi d'interesse, ecc.)

Allegato 3 – Moduli (documenti separati, vedi anche www.oml-forestale.ch)

Allegato 4 – Piano di svolgimento dell'esame finale (documento separato)

Formazione professionale superiore **Professioni forestali - Esame di professione**

Organisations der Arbeitswelt Wald
Organisations du monde du travail dans le secteur forestier
Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale

ODAWALDSCHWEIZ
ORTRAFORETSUISSE
OMLFORESTALESVIZZERA

Piano di svolgimento dell'esame finale secondo regolamento, direttive e guide PE1 + 2

Professione **Conducente di macchine forestali**

Allegato 4 delle direttive

Titolo **attestato professionale federale**

secondo regolamento 18.12.2014

Fase		Termini (fissare date effettive per ogni sessione)	a cura di	Scadenze indicative secondo regolamento, direttive e guide alle PE1 + PE2																								
				mesi prima, risp					settimane prima dell'inizio dell'esame (termini CQF/DE)										mesi dopo l'esame									
				6	5	4	3		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5		
n.	Definizione																											
0	Preannuncio/informazione sull'esame (a BZW nell'ambito di un modulo)	prima della pubblicazione	CQF / DE																									
1	Pubblicazione dell'esame finale (costantemente sul sito Internet di Codoc)	- 5 mesi	CQF																									
2	Termine d'iscrizione dei candidati	- 4 mesi	CE																									
3	Decisione d'ammissione (senza/con riserva)	- 3 mesi	CQF / DE																									
4	Domanda di ricasazione alla CQF	14 giorni dopo la decisione	CE																									
5	Ricorso alla SEFRI in caso di non ammissione	30 giorni dopo la decisione	CE																									
6	Versamento della tassa d'esame	termine secondo disposizione CQF	CE																									
7	Ritiro senza giustificazione	- 63 giorni	CE																									
8	Convocazione all'esame	- 56 giorni	CQF / DE																									
9	Consegna del lavoro pratico (parte d'esame 1)	- 30 giorni	CE																									
	Consegna certificati dei moduli mancanti	- 30 giorni	CE																									
10	Consegna del dossier d'esame (parte d'esame 2)	- 14 giorni	CE																									
11	Lavoro d'esame (parte d'esame 2 e PE 1 orale)	0	DE / P / CE																									
12	Riunione CQF per l'assegnazione delle note	+ fino a 4 mesi	CQF / DE																									
13	Comunicazione dei risultati	+ fino a 4 mesi	CQF																									
14	Ricorso alla SEFRI in caso di non superamento	30 giorni dopo la decisione	CE																									

Leggenda

CQF Commissione qualità
DE Direzione d'esame

CE Candidati all'esame
P Periti

Formazione professionale superiore Professioni forestali - Esame di professione

Organisationen der Arbeitswelt Wald
Organisations du monde du travail dans le secteur forestier
Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale

UDAWALDSCHWEIZ
ORTRAFORETSUISSE
OMLFORESTALESVIZZERA

Piano di svolgimento dell'esame finale secondo regolamento, direttive e guide PE1 + 2

Professione **Selvicoltrice caposquadra/Selvicoltore caposquadra**

Allegato 4 delle direttive

Titolo **attestato professionale federale**

secondo regolamento 18.12.2014

Fase n.	Definizione	Termini (fissare date effettive per ogni sessione)	a cura di	Scadenze indicative secondo regolamento, direttive e guide alle PE1 + PE2																								
				mesi prima, risp					settimane prima dell'inizio dell'esame (termini CQF/DE)										mesi dopo l'esame									
				6	5	4	3		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5		
0	Preannuncio/informazione sull'esame (a BZW nell'ambito di un modulo)	prima della pubblicazione	CQF / DE																									
1	Pubblicazione dell'esame finale (costantemente sul sito Internet di Codoc)	- 5 mesi	CQF																									
2	Termine d'iscrizione dei candidati e notifica degli argomenti per le parti d'esame 1 & 2	- 4 mesi	CE																									
3	Decisione d'ammissione (senza/con riserva)	- 3 mesi	CQF / DE																									
	Decisione CQF compito parte d'esame 2	- 3 mesi	CQF / DE																									
4	Domanda di ricasazione alla CQF	14 giorni dopo la decisione	CE																									
5	Ricorso alla SEFRI in caso di non ammissione	30 giorni dopo la decisione	CE																									
6	Versamento della tassa d'esame	termine secondo disposizione CQF	CE																									
7	Ritiro senza giustificazione	- 63 giorni	CE																									
8	Convocazione all'esame	- 56 giorni	CQF / DE																									
9	Consegna del lavoro pratico (parte d'esame 1)	- 30 giorni	CE																									
	Consegna certificati dei moduli mancanti	- 30 giorni	CE																									
10	Consegna del dossier d'esame (parte d'esame 2)	- 14 giorni	CE																									
11	Lavoro d'esame (parte d'esame 2 e PE 1 orale)	0	DE / P / CE																									
12	Riunione CQF per l'assegnazione delle note	+ fino a 4 mesi	CQF / DE																									
13	Comunicazione dei risultati	+ fino a 4 mesi	CQF																									
14	Wegleitung_Forstmaschinenführer_Anhang_4_2017122	30 giorni dopo la decisione	CE																									

Leggenda
 CQF Commissione qualità
 DE Direzione d'esame

CE Candidati all'esame
 P Periti